

Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a **Regione Toscana**:

- codice IBAN IT89 O 0760102800001031575820 indicando nella **causale**: **“Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale**: **“Canone, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale**: **“Imposta, Codice fiscale e n. concessione”**;

Inoltre è possibile ricorrere al pagamento mediante bonifico su c/c bancario intestato a Tesoreria della Regione Toscana acceso c/o il Monte dei Paschi di Siena Agenzia 17- via di Novoli, 27- 50127 Firenze IBAN IT13M0103002818000094002585 indicando nella causale:

- l'oggetto del versamento (*imposta/canone/oneri*)
- codice fiscale del concessionario
- n. della concessione.

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il Settore “Politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

Riscossione coattiva

1. Decorsi i termini di pagamento, viene attivata la procedura per la fase di riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo del credito non pagato regolarmente.

Deposito cauzionale

1. L'art. 31 del regolamento prevede che il concessionario provveda al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e comunque non può essere inferiore a due annualità e superiore a cinque, ciò al fine di garantire l'amministrazione concedente sul soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario e soprattutto sulla possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario su conto corrente postale indicato dal Settore, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente a due (2) annualità del canone, tranne nelle fattispecie concessorie aventi una durata inferiore, in cui la cauzione non dovrà essere di importo inferiore ad una annualità di canone. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento in contanti su c.c. bancario indicato dalla struttura competente della Regione Toscana
- Fideiussione bancaria
- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio ramo cauzioni.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione dei beni demaniali idrici, deve essere prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore del Genio Civile competente per territorio, una volta terminata la concessione e successivamente, alla constatazione dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione. Il Settore competente in materia di Riscossione, sulla base del decreto dirigenziale di cui sopra provvederà all'emissione della nota di liquidazione per la restituzione del deposito cauzionale.

Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

Modalità di versamento degli oneri istruttori

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.

3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

Rimborsi di somme erroneamente corrisposte

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, salvo quanto disposto dalla l.r.77/2016.

2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente. Sulla domanda di rimborso la struttura competente provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Importi minimi

1. Per le somme erroneamente versate non si procede al rimborso se di importo pari o inferiore ad euro 12,00.
2. Non si fa luogo al recupero dei crediti, qualora l'ammontare dovuto, sia pari o inferiore ad euro 12,00.

Controllo di merito in materia di riscossione

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.